

# **COMUNE DI OSIDDA**

## **STATUTO**

Delibera n. 20 del 05.06.1998

### **CAPO 1° PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **Disposizioni generali**

1. La comunità locale di Osidda è autonoma.
2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della costituzione di quelle attribuite o delegate, il Comune è soggetto istituzionale equordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti locali s'ispira ai criteri di collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.

5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità in riferimento agli interessi che i cittadini esprimono.
7. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.
8. Il Comune promuove, favorisce e indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità'.
9. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello Statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.
10. Il Comune ispira, nell'ambito delle sue funzioni, la propria attività ai principi, ai diritti e ai doveri sanciti nella Costituzione e in particolare ai valori fondamentali nella persona umana e alla solidarietà verso i più deboli e poveri.

## **ART. 2**

### **FUNZIONI**

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzata a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie e il personale qualificato.

## **ART. 3**

### **Rappresentanza della comunità'**

1. Il Comune cura gli interessi della comunità' per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.

2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.
4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune prevede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

#### **ART. 4**

#### **Sviluppo sociale, culturale ed economico**

1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
2. In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani d'intervento volti principalmente a favorire l'occupazione.
3. Il Comune, in collaborazione con la Comunità Montana e con la Provincia, intende concorrere agli obiettivi dei piani e dei programmi contenuti nel 5° comma dell'art. 3 della 142. A questo fine sostiene le seguenti necessità:
  - a) la programmazione economica e l'assetto territoriale nazionale e regionale per risolvere la questione meridionale e sarda, per realizzare riequilibri territoriali e settoriali, per valorizzare e sviluppare i territori dei piccoli comuni;
  - b) l'adozione di progetti specifici nazionali che indicati d'intesa tra CIPE e conferenza per i rapporti con lo Stato e le regioni, e definiti dalle singole regioni dall'Amministrazione Statale e dalle società a prevalente partecipazione statale, devono riguardare, per le zone interne e le aree a prevalente economia agraria o agropastorale, prioritariamente la commercializzazione dei prodotti, la diffusione delle nuove tecnologie, il comparto agro-industria-alimentare, il rafforzamento e l'espansione delle piccole e medie industrie, la difesa del suolo e dell'ambiente, il consolidamento dei centri abitati.
4. Nell'ambito dei propri poteri delle proprie funzioni il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni ed enti, promuove programmi atti a favorire la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, archeologico, paesaggistico ed ambientale.
5. Il Comune, all'interno di una politica complessiva tesa insieme a salvaguardare l'ambiente e a

creare occasioni di occupazione, in collaborazione con enti ed istituti pubblici e privati, promuovendo accordi di programma con le Comunità Montane, intende sfruttare i notevoli e pregevoli giacimenti di granito presenti nel proprio territorio.

6. Il Comune, tenendo conto della particolare importanza che l'agropastorizia e l'artigianato hanno nell'economia locale, intende valorizzarla e svilupparla attraverso programmi, in collaborazione con altri enti ed istituti sovracomunali e con gli altri operatori del settore, promuovendo forme associative anche intercomunali.
7. Il Comune intende promuovere, attraverso appositi programmi, la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche anche al fine di sviluppare il settore agroturistico.
8. Il Comune di Osidda opera per superare eventuali discriminazioni tra i sessi e razze per determinare effettive condizioni di pari opportunità.
9. Il Comune, nel quadro complessivo dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali provvede alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali attraverso il servizio pubblico di biblioteca, quale servizio indispensabile:
  - a) garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle informazioni attuando il principio della trasparenza del proprio operato;
  - b) mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
  - c) documentare, conservare e valorizzare la memoria storica ed il patrimonio culturale della comunità. Il Comune, per le finalità del servizio pubblico di biblioteca, promuove ed attua a diversi livelli forme e strumenti di cooperazione in accordo con gli altri comuni, le comunità montane e le province, sulla base delle norme regionali.

## **ART. 5**

### **Elementi distintivi: territorio, sede comunale, Stemma, gonfalone.**

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Osidda ha un'estensione di kmq 25.7.
2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
3. Il Consiglio Comunale ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone così descritti:  
 Stemma: d'azzurro, al muro di massi irregolari d'argento, murato di nero, a guisa di fascia abbassata, fondato sulla campagna di verde, essa campagna caricata da due rivi d'acqua di azzurro, un in banda l'altro in sbarra, uniti in punta, sgorganti dal muro, questo sostenente la montagna verde, caricata dalla moneta antica d'oro, ingrandita, recante oro su oro, nel centro una costruzione preistorica ed in capo ed in punta le due scritte Osilla e Ogrilla. Ornamenti esteriori da comune.  
 Gonfalone: drappo di bianco, ricamato, ornato di ricami di argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco,

con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento.

## **ART. 6**

### **Albo pretorio ed informazione**

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel municipio è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quanto altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

## **CAPO 2° ATTIVITA' NORMATIVA**

## **ART. 7**

### **Statuto**

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti dell'attività amministrativa del Comune.
2. Il procedimento per le modifiche allo Statuto così come previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 8-06-90 n° 142 deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

## **ART. 8**

### **Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione indipendenti e di delegificazione:
  - a) sulla propria organizzazione;
  - b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
  - c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;

- d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previsto dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
  3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
  4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
  5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
  6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
  7. I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
  8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

## **ART. 9**

### **Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.**

1. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione o dalla Comunità Europea recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusive del Comune stesso.

2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella legge 8-6-1990 n° 142 e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1, hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.
4. Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita per le finalità di cui ai precedenti commi una commissione tecnica presieduta dal Segretario comunale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del Consiglio che ne disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento.

## **ART. 10**

### **Ordinanze**

- 1 Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative e regolamentari .
- 2 Con il regolamento di cui al comma 2 dell'Art. 13 poteri di ordinanza ordinaria attuativa possono essere attribuiti al Segretario Comunale. Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del Sindaco.
- 3 La emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui al comma 2 dello Art. 38 della legge 8 Giugno 1990 , n. 142 devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.
4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all. Albo Pretorio almeno 10 giorni . Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari .

## **ART. 11**

### **Pubblicità**

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obbiettivi, sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si

dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento previsto al comma 3 dell'art. 6.

2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

### **CAPO III ORDINAMENTO**

#### **ART. 12**

##### **Riparto competenze**

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell' Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto della legge 8 Giugno 1990, n. 142 e delle riserve di legge dalla stessa previste, della legge n. 81/93 e della L.n. 127/97, dalle disposizioni del presente Statuto.
2. La qualificazione della natura degli atti fra quelli da' indirizzo e di controllo e quelli di gestione è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessarie con periodicità non inferiore ad un anno da parte Consiglio sulla scorta di apposita relazione della giunta.
3. L'Attribuzione delle competenze agli Assessori viene proposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione dopo la sua elezione ed approvata dal Consiglio Comunale nel rispetto di quanto eventualmente previsto nel documento programmatico. Nella deliberazione di cui al precedente comma possono essere poste limitazioni alle potestà di delega del Sindaco agli Assessori .

#### **ART. 13**

##### **Tutela degli interessi della comunità**

1. Spetta al soggetto del comune competente all'emanazione provvedimento finale ogni iniziativa anche giurisdizionale per la difesa degli interessi dell'Ente e per la resistenza in giudizio.
2. Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nello esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

#### **ART. 14**

##### **Giusto procedimento**

1. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico- contabile e dai Responsabili dei competenti uffici comunali ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai capi gruppo consiliari .

**ART. 15****Deleghe**

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge 8 Giugno 1990 n. 142 o dello Statuto con carattere di inderogabilità i soggetti titolari di competenze possono esercitare conferendo in via generale o speciale la delega .
2. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
3. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici .
4. Tra organi elettivi è ammessa delega normalmente da parte del Sindaco agli Assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo e di quanto disposto all'Art. 13 comma 3.

**ART. 16****Regolamento dei conflitti di competenza**

1. I conflitti di competenza , positivi o negativi , sia reali che virtuali sorti tra funzionari responsabili dei servizi , sono risolti con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario esso viene risolto dalla Giunta .
3. Spetta al consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata , la risoluzione di conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici .
4. I soggetti coinvolti hanno obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente , il quale assumerà la propria determinazione sentite le parti coinvolte.

**ART. 17****Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi , principi e criteri informativi delle attività dell' Ente .
3. Ove agli atti di cui al precedente comma il Consiglio attribuisca valore di direttiva , l'attività degli organi dell'Ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosi discostare per il miglior perseguimento dell'interesse dell'Ente con adeguate maturazioni .
4. Indirizza altresì l'attività dell'Ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di

carattere normativo, programmatico, organizzativo, ad eccezione dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, che compete alla Giunta sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio

5. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'Ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e dei Revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedono altresì l'audizione degli Assessori, e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il Consiglio può procedere ad inchieste nominando apposite commissioni.
7. Spetta al Consiglio Comunale la nomina e la designazione dei Consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura.
8. Sono inserite all'ordine del giorno le proposte di iniziative dei singoli Consiglieri su cui il Consiglio si sia pronunciato su proposta della Giunta nella prima seduta successiva alla loro presentazione.
9. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di auto organizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento.

## **ART. 18**

### **Gruppi consiliari**

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capi gruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capi gruppo, e le relative attribuzioni.

## **ART. 19**

### **Commissioni consiliari**

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale le commissioni permanenti con funzioni referenti, consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento.
2. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

4. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.
5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

## **ART. 20**

### **Consiglieri**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo ai presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera b), n. 2 della L.n-142/90.
2. Le modalità di iniziativa e di accesso del Consigliere Comunale sono disciplinate dal regolamento.
3. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Consiglieri Comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazioni di provvedimenti.
4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha riportato il maggior numero di suffragi.

## **ART. 21**

### **Svolgimento lavori consiliari**

1. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone o gruppi.
2. Le votazioni hanno luogo in forma palese.
3. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
5. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute; ove il Segretario Comunale sia obbligato a non partecipare è sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario

Comunale.

6. Lingua gli interventi possono avvenire anche in lingua sarda, fermo restando che le verbalizzazioni saranno in lingua italiana, salvo presentazioni per iscritto.

## **ART. 22**

### **La Giunta**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori nominati dal Sindaco in seno al Consiglio Comunale salvo quanto stabilito dal successivo comma
2. E' prevista l'elezione ad Assessore di un cittadino scelto al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale
3. La Giunta è presieduta dal Sindaco il quale coordina e promuove l'attività degli Assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.
4. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. Nel quadro degli indirizzi ed in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio la Giunta svolge le funzioni di propria competenza concernente l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi generali e di indirizzo. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili degli uffici dei servizi, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività prepositiva di impulso nei confronti dello stesso.
6. La Giunta provvede, su proposta del Sindaco, con propria deliberazione da comunicare al Consiglio, ove non sia già previsto nel documento programmatico, all'organizzazione delle proprie attività per settori omogenei provvedendo nel contempo ad individuare gli Assessori ai quali è conferita la cura dei settori medesimi.
7. La Giunta è presieduta dal Sindaco il quale coordina e promuove l'attività degli Assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali e l'attività prepositiva nei confronti del Consiglio stesso.
8. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo per i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale.
9. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione la determinazione dell'ordine del giorno lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento
10. In caso di rinnovo del Consiglio la Giunta rimane incarica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

11. La convocazione del Consiglio da parte del Sindaco per l'elezione del nuovo Sindaco e della Giunta è disposta entro 10 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza e cioè dalla data delle dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli Assessori ovvero dal verificarsi della decadenza, vacanza o morte del Sindaco
12. Nel quadro degli indirizzi ed in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio la Giunta svolge le funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi generali e di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali a cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

### **ART. 23** **Il Sindaco**

1. Il Sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, di presidenza del Consiglio comunale e della Giunta con i poteri attribuiti dal regolamento di sopraintendenza sull'attività dell'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nel controllo degli organi elettivi e burocratici di amministrazione.
2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio e l'indirizzo attuativo della Giunta.
3. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune; in particolare:
  - a) indirizza agli Assessori ed ai Responsabili dei servizi le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della Giunta nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della Giunta;
  - b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
  - c) adotta le ordinarie nonché quelle contingibili ed urgenti;
  - d) esercita le attribuzioni in relazione alla propria competenza previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

### **ART. 24** **Vice Sindaco**

1. Il Sindaco attribuisce ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

### **ART. 25**

## **Struttura dell'Ente**

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi, strumentali e di supporto.
2. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
3. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamenti e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previste dalla pianta organica del personale.

## **ART. 26**

### **Funzioni di direzione**

1. Esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente. La copertura dei posti di Responsabile degli Uffici e dei Servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
2. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli Uffici e dei Servizi per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi. Comporta inoltre l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
3. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.
4. Per ogni servizio, attività progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi definito "centro di imputazione" e responsabile della complessiva conduzione dell'attività ha poteri di controllo, iniziativa, impulso e indirizzo in tutte le questioni afferenti la stessa.

## **ART. 27**

### **Segretario comunale e funzionari responsabili dei servizi**

1. Al Segretario spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia, attribuite dalla legge nonché quelle stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

2. L'attribuzione delle competenze di cui l'art. 51 della legge n. 142/90, come modificata dalla legge n. 127/97, nonché quelle di cui agli art. 13 comma 2, e 23, comma 12, del presente Statuto al Segretario e al funzionario responsabile dei servizi deve essere attuata nel rispetto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi, nonché delle qualifiche dei dipendenti e del ruolo delle funzioni di alta direzione del Segretario.
3. Ai funzionari responsabili dei servizi sono attribuite le competenze di cui alla legge n. 142/90, come modificata dalla legge n. 127/97, secondo le previsioni del presente Statuto e dei Regolamenti dell'ente.
4. Ai responsabili dei servizi in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono attribuite
  - a) la direzione degli uffici e dei servizi e cioè le competenze all'utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente Statuto e i principi di cui l'art. 29;
  - b) la gestione amministrativa dell'attività dell'Ente.
5. Nel rispetto dei principi di cui l'art. 28 il Segretario sovrintendente all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici dei servizi espletando attività di direzione nei confronti degli stessi. Per gli uffici e servizi cui non è preposto un responsabile la direzione spetta al Segretario.
6. Il Segretario oltre ad adottare i provvedimenti di cui alla diretta competenza promuove l'adozione degli atti e i provvedimenti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'Ente
7. Per l'attuazione degli altri provvedimenti il Segretario esercita funzioni di indirizzo, organizzative, e di coordinamento .

## **ART. 28**

### **Relazioni sindacali**

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'Ente previa deliberazione del Consiglio ove occorra procedere a variazioni del bilancio
2. Le disposizioni degli accordi di cui al 1° comma in materia riservata alla potestà normativa del Comune vengono sottoposte all'esame dell'Organo competente per le conseguenti determinazioni anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9.
3. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'Ente lo prevedono devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvati con provvedimento consiliare che deve contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa dell'Ente.

## **CAPO IV ATTIVITÀ'**

### **ART. 29**

#### **Programmazione**

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'Ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Costituiscono allegati al piano di cui al 1° comma il programma pluriennale degli investimenti, il bilancio di previsione annuale, il piano occupazionale, il programma pluriennale di attuazione, i programmi connessi agli strumenti di pianificazione commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'Ente.
3. I piani ed i programmi anche di settore e di durata temporale diversa devono essere annualmente adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica
4. La relazione previsionale e programmatica è approvata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

### **ART. 30**

#### **Attività amministrative**

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge 7 agosto 1990 n°241 e dei criteri di cui al presente articolo.
3. Ove non espressamente non previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti comunque denominati, non possono essere acquistati se non con adeguata motivazione.
4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
5. Nei procedimenti, che precedono dichiarazioni di cui il privato assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione
6. Salvo i caso espressamente previsti dalla legge, da regolamenti governatori e comunali, di silenzio assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato ed emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento e di termini procedurali. In assenza di esplicita revisione il termine è di 30 giorni.

**ART. 31****Interventi nel procedimento amministrativo**

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno diritto ad accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie scritte o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile formalmente sentiti dagli organi competenti.
3. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.
4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi procedurali con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

**ART. 32****Comunicazione dell'inizio del procedimento**

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo e comunicativo, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.
2. Ove sia possibile il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta, altresì in riferimento al singolo procedimento, se siano altri interessati alla comunicazione.
3. Nei casi di urgenza o nei casi nei cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile cura la pubblicazione con le modalità e le procedure previste dal Regolamento sui responsabili del procedimento.

**ART. 33****Accesso agli atti e ai documenti amministrativi**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.
2. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati utilizzati ai fini dell'attività amministrativa ed estrarne copia.

3. Vista l'inadeguatezza del personale, dei mezzi tecnici delle risorse il regolamento stabilirà modi e tempi per rendere tali accessi compatibili con le normali attività degli uffici.
4. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

#### **ART. 34**

##### **Atti sottratti all'accesso**

1. Il regolamento comunale individua per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.
2. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese atti o documenti non sottratti all'accesso.

#### **ART. 35**

##### **Pareri**

1. I pareri tecnico, contabile e dei responsabili dei competenti uffici comunali costituiscono un apporto collaborativo necessario all'attività deliberativa.
2. Il parere sfavorevole deve indicare i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'Amministrazione gli obiettivi che l'atto su cui il parere viene espresso intenda perseguire.

#### **ART. 36**

##### **Regolamento dei contratti**

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui al comma 2 nell'articolo 8.

#### **ART. 37**

##### **Servizi locali**

1. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore e il Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

#### **ART. 38**

##### **Istituzioni**

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, il Comune costituisce con atto motivato le

istituzioni demandandone la disciplina ad apposito regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre alla datazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

#### **ART. 39**

##### **Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni**

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e alle finalità da perseguire.

### **CAPO V FINANZA CONTABILITÀ' E REVISIONE**

#### **ART. 40**

##### **Autonomia finanziaria**

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero circa la partecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possono derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

#### **ART. 41**

##### **Revisori dei conti**

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica d'impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici dei Comuni e il revisore.
2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità e di incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di parzialità e di indipendenza e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo al revisore, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a sindaci revisori di società per azioni.

#### **ART. 42**

##### **Regolamento di contabilità**

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

## **CAPO VI PARTECIPAZIONE**

### **ART. 43**

#### **Forme associative e rapporti con il Comune**

1. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi associativi operanti nel Comune vengono assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti, secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.
2. E' istituito un'alba ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.
3. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
4. La valorizzazione delle libere forme associative può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'Amministrazione locale.
5. Gli organismi di partecipazione possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi competenti hanno obblighi di pronuncia.

### **ART. 44**

#### **Istanze interrogazioni e petizioni**

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

## **CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 45**

#### **Termine per l'adozione dei regolamenti**

1. Il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

